

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1876

pubblicazione degli annunci legali, amministrativi e giudiziari.

Rammenta la Camera che la discussione è rimasta sospesa all'articolo 6:

« Nulla è innovato per quanto agli annunci che si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nella quale seguiranno pure a pubblicarsi gli annunci per la provincia di Roma. »

L'onorevole Cencelli ha presentato la seguente aggiunta: « alle stesse condizioni stabilite dalla presente legge per gli altri fogli periodici. »

Do la parola all'onorevole relatore della Commissione per riferire su questa aggiunta.

MACCHI. (*Presidente della Commissione*) La Commissione si è riunita per esaminare l'emendamento proposto dall'onorevole Cencelli, come n'era stata invitata ieri sera dalla Camera; e, d'accordo con lui, ha modificato l'articolo 6 nei seguenti termini:

« Nulla è innovato per quanto agli annunci che, per speciali disposizioni, si debbono fare nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nella quale seguiranno pure a pubblicarsi gli annunci per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, che sarà distribuito come è disposto all'articolo 2. »

Io mi lusingo che anche il Ministero vorrà associarsi a questa redazione; e così, essendo essa già concordata col proponente, non darà luogo a discussione.

CENCELLI. Domando la parola.

Accetto pienamente quanto ha riferito l'onorevole Macchi a nome della Commissione, e quando il ministro non abbia nulla ad opporre, per parte mia, dichiaro che mi contento.

NICOTERA, *ministro per l'interno.* Il Governo accetta la proposta della Commissione, tanto più che il contratto per la stampa della gazzetta ufficiale consente di potere stampare separatamente quella parte che riguarda gli annunci giudiziari.

MACCHI. (*Della Commissione*) Benissimo!

PRESIDENTE. L'articolo 6, quale era proposto dalla Commissione, sarebbe modificato come segue:

« Nulla è innovato per quanto agli annunci che per speciali disposizioni si debbono fare nella *Gazzetta ufficiale del regno*, nella quale seguiranno pure a pubblicarsi gli annunci per la provincia di Roma, facendosi per essi analogo supplemento, che sarà distribuito come è disposto all'articolo 2. »

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare questa modificazione dell'articolo 6.

Chi l'approva, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 7. La presente legge andrà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso

o fosse risolto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il *Supplemento* per gli annunci. »

L'onorevole Tegas ha facoltà di parlare.

TEGAS. Desidererei alcune spiegazioni su quest'ultimo articolo dal relatore della Commissione o dal signor ministro dell'interno.

Nella relazione ministeriale leggo le parole: « Non occorre invece aggiungere nulla per qualunque altro giornale, giacchè tutti i contratti sono revocabili per disposizione generale o particolare, senza obbligazione alcuna di indennità o compenso. »

Ricordo che nell'ufficio a cui io apparteneva si diede al commissario l'incarico di chiedere schiarimenti in proposito alle indennità per i contratti tuttora in corso.

Nella relazione della Giunta leggo: « Ma dall'aspetto giuridico la questione non presenta alcuna importanza, poichè in quasi tutti i contratti stipulati nelle singole prefetture vi ha un articolo il quale pare dettato appositamente in previsione di una riforma legislativa o amministrativa. Col detto articolo si dice:

« Il privilegio anzidetto è accordato per due anni, salvo che la concessione non venga revocata avanti la scadenza, per disposizioni generali e per qualsivoglia motivo di convenienza, su di che il Ministero intende riservarsi piena e libera facoltà senza obbligo di preventivo avviso, nè di alcuna indennità. »

Se questa clausola fosse inserita in tutti i contratti, non ci sarebbe nulla a dire; ma, siccome nella relazione, lungi dall'esistere un'affermazione, vi è anzi l'esclusione dell'affermazione, perchè dice solo *che quasi tutti i contratti stipulati nelle singole prefetture hanno questa clausola*; è il caso di provvedervi.

Ora, come provvedesi nella legge a questi casi speciali la cui esistenza è ammessa dalla stessa Commissione? Secondo me, non vi si provvede affatto.

L'articolo in discussione stabilisce che « la presente legge andrà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione, tranne in quelle provincie dove scadesse prima il contratto in corso o fosse risolto, nelle quali provincie sarà pubblicato immediatamente il supplemento per gli annunci. »

Ora, qual è la norma che si seguirebbe nel caso in cui il contratto durasse più di tre mesi e non vi esistesse la clausola risolutiva di cui si parla nella relazione? È evidente che in questo caso non potrebbe risolversi senza violare l'articolo 1123 del